

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 126

Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione
collettiva

23/03/2025 - 05:22

Indice

1. DDL S. 126 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 126.	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	13
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024.	14

1. DDL S. 126 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 126

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 126

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTELLONE**, **Barbara FLORIDIA** e **MAZZELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

Onorevoli Senatori. - In Italia il fenomeno dei *working poors* - lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa è in crescita, così come è in crescita la distanza che li separa dal resto dei lavoratori dell'Unione, come ci ha mostrato il rapporto Eurostat *In-work poverty in the EU* del 16 marzo 2018.

Secondo la citata analisi, in Italia l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento. A ciò si aggiungano i dati sulle prospettive di vita: stando ai dati attuali (fonte Censis) ben 5,7 milioni di giovani (precari, cosiddetti *neet*, *working poor* e in « lavoro gabbia ») rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà.

Come ci hanno dimostrato illustri economisti, la misura più idonea a contrastare il fenomeno è la fissazione legislativa dei minimi salariali.

Tale fenomeno ha una portata non solo nazionale ma europea come dimostra la recente proposta di direttiva sui salari minimi della Commissione europea. Come ribadito dagli studi economici allegati alla proposta di direttiva, l'introduzione di una disciplina legale sul salario minimo costituirebbe un ulteriore e indispensabile tassello al raggiungimento degli obiettivi ispiratori che dovranno essere perseguiti dagli Stati membri nella redazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza nell'ambito del programma straordinario di investimento denominato *Next Generation EU*. La garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori infatti favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (*gender pay gap*).

La necessità di interventi nazionali sul salario minimo in un contesto di garanzia europea di adeguatezza delle retribuzioni è avvertita con maggiore urgenza anche alla luce della crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto, che ha colpito in modo particolare proprio i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario, quali, a titolo esemplificativo, quelli agricolo, del commercio al dettaglio, dei servizi e del turismo.

Se è innegabile che l'introduzione di un minimo salariale per legge potrebbe comportare, almeno in una prima fase, un incremento dei costi del lavoro per le imprese, specialmente per quelle rientranti nei settori in cui attualmente si applica un trattamento retributivo non adeguato, con possibili effetti pregiudizievoli anche sull'occupazione, tali rischi sembrano tuttavia contenuti.

In base agli studi condotti dalla stessa Commissione europea, l'aumento dei costi del lavoro verrebbe infatti in gran parte compensato da un incremento dei consumi da parte dei lavoratori a basso salario, così da sostenere la domanda interna. Inoltre, sempre in base alle richiamate stime dell'Unione europea, l'eventuale impatto negativo sull'occupazione sarebbe di scarso rilievo, rimanendo nella maggior parte dei casi al di sotto dello 0,5 per cento del tasso di occupazione totale, raggiungendo l'1 per cento in soli tre Stati membri.

Inoltre, nonostante nel nostro Paese si registri una copertura quasi totale della contrattazione collettiva (che si attesta al 98 per cento della forza lavoro impiegata nel settore privato e riguarda oltre il 99 per cento delle aziende private), purtroppo un consistente numero di lavoratori percepisce salari non dignitosi. Ciò è quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, ipotizzando diversi importi del salario minimo regolato dalla legge, individua: 2.596.201 lavoratori « sotto soglia », se si considera un salario minimo tabellare (e un importo minimo pari a 8 euro) e 2.840.893 lavoratori se si includono nella nozione di salario minimo anche le mensilità aggiuntive (e il salario minimo ammonta a 9 euro).

L'insufficienza dei salari percepiti dai lavoratori italiani risulta inequivocabilmente confermata anche dalle stime relative al numero di soggetti che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono il Reddito di cittadinanza (RdC). Più precisamente, in base alle informazioni in nostro possesso, sono 365.436 i beneficiari della misura che, alla data dell'8 gennaio 2021, risultano titolari di un rapporto di lavoro attivo. Ciò significa che almeno 365.436 individui percepiscono un trattamento economico che non consente loro di superare la soglia di povertà.

Interessante è poi analizzare il dato dei lavoratori percettori del RdC per settori produttivi:

- 16.722 nel settore agricolo;
- 37.007 nel settore dell'industria in senso stretto;
- 33.640 nel settore delle costruzioni;
- 278.067 nel settore dei servizi.

Da una verifica dei dati disponibili sui minimi contrattuali applicati in concreto, emerge come sia certamente necessario individuare dei criteri affidabili di selettività dei soggetti collettivi abilitati a fissarli, fondati su trasparenti riscontri in termini di rappresentatività e, al tempo stesso, offrire direttive orientative agli stessi agenti negoziali sui limiti che in ogni caso si devono garantire; un doppio sostegno alla contrattazione senza il quale la realtà ci mostra che, nonostante gli sforzi e l'impegno di parte sindacale, i risultati possono essere deludenti.

In alcuni settori infatti i minimi salariali fissati nei cosiddetti contratti *leader* non sembrano adeguati, « sufficienti », alla luce delle disposizioni costituzionali e degli indicatori internazionali. Per citare solo alcuni esempi, soffermandoci sui contratti collettivi tra i più applicati secondo i dati forniti dall'INPS, si possono richiamare: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore del turismo (dove il trattamento orario minimo è pari a 7,48 euro), quello delle cooperative nei servizi socio-assistenziali (in cui l'importo orario minimo ammonta a 7,18 euro), il CCNL per le aziende dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo (che stabilisce il minimo orario contrattuale in euro 7,28) e il CCNL del settore tessile e dell'abbigliamento che stabilisce una retribuzione minima pari ad euro 7,09 per il comparto abbigliamento.

In alcuni casi la retribuzione scende addirittura al di sotto della soglia dei 7 euro: è quanto si osserva per il CCNL per i servizi socio-assistenziali, in cui il minimo retributivo è fissato in euro 6,68 o per il CCNL relativo alle imprese di pulizia e dei servizi integrati o dei multiservizi che prevede un minimo retributivo orario pari a 6,52 euro e non viene inoltre rinnovato da oltre sette anni.

Infine, anche se non rientra tra i CCNL maggiormente applicati, occorre ricordare che il CCNL della vigilanza e dei servizi fiduciari, anche esso non rinnovato dal 2015, prevede un minimo salariale di soli 4,60 euro all'ora per il comparto dei servizi fiduciari e un importo di poco superiore a 6 euro per i servizi di vigilanza privata.

Molteplici sono le ragioni che ostacolano l'effettività del diritto a percepire una giusta retribuzione. Tra di esse, particolare rilievo deve certamente riconoscersi al proliferare dei cosiddetti contratti collettivi « pirata », ossia quei contratti collettivi - diffusi soprattutto in alcuni settori - stipulati da soggetti dotati di scarsa o inesistente forza rappresentativa, finalizzati a fissare condizioni normative ed economiche peggiorative per i lavoratori rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dando vita a dannosi fenomeni di distorsione della concorrenza. Quali concause possono inoltre individuarsi: la frammentazione dei settori prevalentemente collegati ai mutamenti economici, organizzativi e tecnologici; la proliferazione di forme di lavoro atipico, che

sfuggono ad un immediato inquadramento nell'ambito del lavoro autonomo o subordinato; il massiccio ricorso delle aziende alle esternalizzazioni.

Dal quadro sopra delineato si può agevolmente concludere che l'attuale assetto della contrattazione collettiva necessita di essere sostenuto e promosso dall'ordinamento statuale al fine di garantire a tutti i lavoratori italiani l'applicazione di trattamenti retributivi dignitosi.

Il presente disegno di legge si muove in questa direzione, conservando e rafforzando la centralità della contrattazione collettiva nazionale dei sindacati più rappresentativi quale fonte principale di determinazione del trattamento economico dei lavoratori.

L'introduzione di una disciplina sul salario minimo che valorizzi il ruolo della contrattazione collettiva deve però tenere conto di alcuni ostacoli. I contratti collettivi non sono dotati di efficacia *erga omnes*, attesa la mancata attuazione dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione, ma la giurisprudenza utilizza, nella stragrande maggioranza dei casi, i trattamenti minimi fissati dal contratto collettivo quale parametro per l'individuazione della retribuzione sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Tuttavia, proprio in virtù del pluralismo sindacale che caratterizza il nostro sistema, attualmente si contano nel nostro ordinamento oltre 900 contratti collettivi. Pertanto, nella piena consapevolezza della massiccia presenza dei contratti cosiddetti al ribasso, dovranno essere individuate le soluzioni più idonee a circoscrivere la cerchia dei contratti collettivi che possano fungere da parametro per la determinazione del salario minimo.

Proprio per questo il presente disegno di legge:

- valorizza i contratti collettivi « *leader* », ossia quelli siglati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che presentino maggiore connessione, in senso qualitativo, all'attività esercitata dal datore;
- definisce specifici criteri atti a « pesare » il grado di rappresentatività sia delle organizzazioni sindacali che datoriali, valorizzando i criteri autoprodotti dall'ordinamento intersindacale negli accordi interconfederali stipulati delle confederazioni maggiormente rappresentative;
- sancisce il principio secondo il quale le parti sociali sono abilitate a stabilire il trattamento minimo complessivo;
- ferma restando l'applicazione generalizzata del CCNL, a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, introduce una sorta di prova di resistenza o di *test* di « dignità », una soglia minima inderogabile (9 euro all'ora), in linea con i parametri di adeguatezza indicati dalla Commissione europea nella proposta di direttiva citata (il 60 per cento del salario lordo mediano). L'applicabilità di questa « soglia » è del tutto eventuale e riguarda i soli « minimi retributivi » ai fini del raggiungimento del parametro dell'adeguatezza e della sufficienza della retribuzione alla luce dell'articolo 36 della Costituzione. I contratti collettivi sarebbero in tal modo rafforzati in quanto la soglia opererebbe solo sulle clausole relative ai « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;
- conformemente a quanto previsto anche nella proposta di direttiva, istituisce una Commissione tripartita composta dalle parti sociali maggiormente rappresentative che avrà il compito di aggiornamento e controllo dell'osservanza del trattamento economico proporzionato e sufficiente, così da garantire effettivamente ai lavoratori una giusta retribuzione, che si conservi tale nel tempo;
- infine introduce apposita procedura giudiziale, di matrice collettiva, volta a garantire l'effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge in quanto compatibile con quelle recate dalla presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione

complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per « retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato » si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Il trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è annualmente adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA).

3. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal CCNL del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal CCNL di settore comparativamente più rappresentativo.

Art. 3.

(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)

1. In presenza di una pluralità di CCNL applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata. Il trattamento economico minimo orario come definito dal CCNL prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del CCNL ai fini della presente legge, si applicano, per le associazioni dei prestatori di lavoro, i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, per le associazioni dei datori di lavoro, i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il CCNL in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 4.

(Contratti collettivi scaduti o disdettati)

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un CCNL applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 2 e 3, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente CCNL prevalente fino al suo rinnovo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente

sulla base delle variazioni dell'IPCA rilevato nell'anno precedente.

Art. 5.

(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata « Commissione ». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato così come definita dall'articolo 2;
- c) individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Repressione di condotte elusive)

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 7.

(Deposito dei CCNL)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei CCNL in coerenza con le finalità della presente legge.

Art. 8.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

« 182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182 ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2023, 667,2 milioni di euro per l'anno 2024, 662,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9.

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024
233ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(956) DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(957) Deputato CONTE ed altri. -Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione , approvato dalla Camera dei deputati

(1237) MAGNI e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **MINASI** (LSP-PSd'Az) nota inizialmente che il disegno di legge n. 957 reca due discipline di delega legislativa in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. Dall'ambito delle due deleghe sono esclusi, in base all'articolo 4, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi a essi applicabili.

Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio delle due deleghe sono stabilite dall'articolo 3. Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; la determinazione per le società appaltatrici e subappaltatrici dell'obbligo di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; l'estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva; la definizione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello; la definizione di strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS; l'introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali; l'introduzione, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, di una forma di intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'adozione di una riforma della vigilanza del

sistema cooperativo; la definizione di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 2, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; il perfezionamento delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli; l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio aventi a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; la previsione che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di tutte le risultanze acquisite dai soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva. Il disegno di legge n. 956 concerne i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa. Esso prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro, oggetto di rivalutazione semestrale ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che per i collaboratori in forma coordinata e continuativa il compenso non possa essere complessivamente inferiore a quello stabilito, per i lavoratori dipendenti, da un contratto collettivo nazionale di lavoro che preveda una retribuzione di base non inferiore a quella minima suddetta.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere, per i casi di corresponsione di una remunerazione inferiore a quella determinata in base all'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 5, i contratti o accordi di lavoro collettivi che prevedano una remunerazione oraria inferiore al trattamento minimo di cui all'articolo 1 sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

In base all'articolo 1, il disegno di legge n. 1237 riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori in forma coordinata e continuativa e i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o che effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale. L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi. Gli articoli 3 e 4 recano alcune norme di chiusura o transitorie e l'articolo 5, comma 3, lettera b), demanda a una specifica Commissione il compito di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

L'articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di contenere i maggiori costi per i datori di lavoro derivanti dall'applicazione del provvedimento.

L'articolo 8 concerne i termini di decorrenza dell'applicazione della disciplina in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(126) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(281) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) specifica che le disposizioni di cui al disegno di legge n. 126 si applicano ai lavoratori dipendenti e, con alcune eccezioni, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi, con successivo adeguamento annuale, e pone il principio che il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 3 reca i criteri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 specifica che i contratti individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 trovano applicazione anche nel caso in cui i medesimi siano scaduti o siano stati oggetto di disdetta, con incremento annuale dei relativi importi.

Il successivo articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per il deposito dei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 8 introduce, in via transitoria e sperimentale, un'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9 specifica che sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il disegno di legge n. 281, concernente i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, prevede all'articolo 2 che il complessivo trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo trattamento costituisce la retribuzione imponibile minima ai fini della contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui non sussista un contratto connotato dai requisiti prescritti, il trattamento viene individuato da un accordo interconfederale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, il trattamento è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale.

Ai sensi dell'articolo 3, qualora i contratti collettivi non siano rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene rideterminata in misura tripla.

Sulle retribuzioni previste dai contratti scaduti opera, in via transitoria, uno specifico meccanismo di indicizzazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità di trasferimento alla sede referente dei disegni di legge appena illustrati, al fine della congiunzione con i disegni di legge precedentemente incardinati, riguardanti la medesima materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si esprime a favore del mantenimento in sede redigente del disegno di legge n. 281.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'orientamento del proprio Gruppo, favorevole al proseguimento della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 126.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di due emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) lamenta l'inadeguatezza della programmazione del Governo a fronte di problemi strutturali, quali il calo della quota attiva della popolazione, connessa alla questione pensionistica, quando si porrebbe l'esigenza di una maggiore capacità di integrazione di manodopera qualificata proveniente dall'estero.

Gli incentivi riguardanti il *turnover* nel pubblico impiego contraddicono le parallele politiche volte al prolungamento della durata dell'attività lavorativa in settori dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda le risorse da destinare al sostegno alla crescita, risulta evidente il ricorso sostanzialmente esclusivo al PNRR, accompagnato da una politica di svendita del patrimonio pubblico. Risulta poi grave la mancanza di una visione politica rispondente alle reali esigenze della società civile: l'attuazione della disciplina di delega in materia di politiche per gli anziani è infatti sprovvista di coperture, mentre non sono presenti linee di intervento relativamente alla riduzione dell'orario di lavoro.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) esprime preoccupazione in merito al previsto andamento della spesa pubblica netta e delle prospettive di correzione del disavanzo, le quali fanno sospettare l'intenzione del Governo di lasciare alla prossima legislatura l'onere di correggere i prevedibili squilibri di finanza pubblica. Sono inoltre eccessivamente ottimistiche le previsioni del Governo in ordine alla crescita del PIL, in contrasto con le stime delle maggiori istituzioni internazionali. Le previsioni relative agli anni fino al 2027 segnalano poi una sostanziale contrazione dei redditi da lavoro dipendente in rapporto al PIL, mentre la spesa per prestazioni sociali e la spesa sanitaria, sempre in rapporto al PIL, risulta stagnante.

A parere della senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) i margini di crescita garantiti all'economia nazionale sono consequenziali all'attuazione del PNRR, nonché al forte impulso determinato dal *superbonus*. Nella fase attuale è invece concreto il rischio di una contrazione della spesa sociale e di un complessivo deterioramento delle condizioni del lavoro, in quanto il mercato è ormai contraddistinto da una quota crescente di impieghi sottopagati e di durata brevissima, a fronte dell'insussistenza della crescita.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) segnala l'utilità delle audizioni programmate presso la Commissione di merito, prodromiche, a suo avviso, ai fini della valutazione del documento in esame. È comunque ravvisabile l'assenza di linee di politica industriale, che pure costituirebbero condizione necessaria a garantire occupazione di qualità. Il giudizio sfavorevole sul Piano strutturale di bilancio di medio termine è inoltre motivato dalla mancata individuazione delle risorse necessarie a stimolare lo sviluppo.

A giudizio del senatore [ZULLO](#) (*FdI*) il documento in titolo è connotato da una particolare credibilità, accompagnata dalla sostanziale prudenza delle stime in esso contenute. In particolare, è correttamente considerata la centralità della sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, è condivisibile l'opzione di intervenire sul cuneo fiscale, sul sistema tributario e sugli investimenti, allo scopo di diminuire il rapporto tra debito e PIL, già peggiorato in conseguenza dell'introduzione del *superbonus*.

Il sottosegretario DURIGON espone i più recenti dati dell'ISTAT relativi al mercato del lavoro, che permettono di constatare la forte crescita della popolazione attiva, sia in termini assoluti che percentuali, e la correlata contrazione del tasso di disoccupazione. Risulta inoltre un deciso incremento delle retribuzioni del settore privato, mentre il ricorso ai contratti a tempo determinato è in deciso decremento. Sono poi aumentate le posizioni contributive e sono stati raggiunti risultati notevoli sul piano della lotta alla disoccupazione femminile nel Sud.

Occorre peraltro un rinnovato impegno, volto all'ulteriore e necessario miglioramento degli indicatori menzionati e quindi alla contrazione delle aree di debolezza nei confronti delle economie più sviluppate.

Ha quindi la parola la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, ritenendo il Piano in esame insufficiente e inattendibile, posto che il Governo si giova in sostanza delle misure di attuazione del PNRR varate nel corso della legislatura precedente.

Preoccupa poi l'inadeguatezza dell'investimento nel settore sanitario, che pone comunque l'Italia lontana dalla media europea in termini di spesa in rapporto al PIL, pari al 7 per cento. Non risulta inoltre chiaro come si intenda fare fronte alle difformità territoriali, posto che, anziché puntare a intervenire sui livelli di deprivazione sociale, si prospetta il reiterato ricorso al criterio della spesa storica. Manca il sostegno alla ricerca, oggetto di tagli, mentre si riducono gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica.

Per quanto riguarda il lavoro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità di politiche migratorie finalizzate all'ingresso di nuova forza lavoro. Nel contesto di stagnazione della crescita, infine, non viene posto alcun rimedio ai fenomeni sempre più gravi del lavoro povero e della precarietà.

Nel preannunciare il voto contrario, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime disagio in relazione alla mancanza di un reale confronto, determinato da tempi di esame eccessivamente rapidi. Rileva comunque che è motivo di preoccupazione la scelta del Governo di non affrontare la questione dell'incremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che i tempi dell'esame sono condizionati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e che comunque il dibattito sul Documento è stato adeguatamente approfondito e caratterizzato da un elevato grado di partecipazione delle forze di opposizione.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) esprime rammarico in riferimento alla mancata possibilità di giovare dall'apporto derivante dalle audizioni che si terranno presso la Commissione di merito. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine presenta peraltro lacune notevoli su temi cruciali, quali la qualità del lavoro, l'evoluzione della struttura demografica e l'immigrazione.

Preannuncia infine il voto contrario del suo Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) richiama l'attenzione sull'importanza strategica delle politiche in materia sociale, sanitaria e di lavoro, anche in rapporto agli assetti derivanti dall'introduzione dell'autonomia regionale differenziata. Tale questione risulta particolarmente delicata in considerazione della già radicata disparità in termini di effettiva possibilità di fruizione dei LEA. Risulta dunque imprescindibile un impegno comune sui temi di maggiore impatto sociale.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) valuta positivamente lo schema di parere, che coglie adeguatamente la dimensione programmatica del Piano in esame, contraddistinto da previsioni prudenti e dalla definizione di obiettivi credibili riguardo alla competitività, alla sanità e alla riduzione dell'indebitamento, nonché alla questione dell'immigrazione, la quale deve necessariamente essere ricondotta a un quadro di legalità e armonizzata con le esigenze del sistema produttivo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Interviene brevemente la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), sottolineando il notevole interesse degli interventi svolti, pur nei tempi limitati a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere messo ai voti è infine approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. CCXXXII, n. 1

La 10a Commissione permanente,
esaminato il Documento in titolo,

apprezzato l'obiettivo del sostegno alla spesa sanitaria anche in riferimento agli anni successivi al 2026, finalizzato a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR;

rilevato con favore il previsto aumento della spesa sanitaria corrente a legislazione vigente, da 131.119 milioni nel 2023 a 147.506 milioni nel 2027;

considerata l'attenzione attribuita all'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, nonché alla digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione e all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie;

tenuto conto della prospettazione relativa all'estensione degli investimenti per la ricerca e per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale del sistema sanitario;
preso atto della richiamata necessità di valutare, nell'ambito del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, interventi volti al superamento dei divari territoriali;
visti gli obiettivi relativi all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla promozione di stili di vita sani, al contrasto all'abuso di antibiotici e alla riduzione dell'impatto dell'uso di fitosanitari;
considerato l'intendimento, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di assicurare anche dopo il 2025 i livelli di prestazioni dei centri per l'impiego previsti nel PNRR e lo svolgimento dei progetti di formazione sulle competenze relative alla "transizione verde", nonché la previsione di politiche attive per i lavoratori autonomi;
rilevate le finalità di potenziamento del sistema duale, di incremento dell'occupazione di donne, giovani e soggetti vulnerabili e di incentivazione alla permanenza e alla partecipazione attiva nel mercato del lavoro;
valutato l'impegno, riguardo al pubblico impiego, a portare avanti le modifiche normative avviate per promuovere la mobilità verticale e rafforzare la capacità della dirigenza, nonché a consolidare le misure che agevolano l'accesso dei giovani al lavoro nella pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184-bis](#)

Art. 1

1.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025» inserire le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento di ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato» e al secondo periodo sostituire le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «per gli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.